

**Sanzioni & SISTRI: non c'è due senza tre ! Purtroppo un errore "perfetto"  
Tre è il numero perfetto e (ahimè) lo è anche un errore reiterato per tre  
volte.**

**Articolo 52 del D.L. 83/2012, oggi convertito in legge.**

di SILVANO DI ROSA

SOMMARIO:

- 1. Premessa; - 2. L'articolo 188-ter del T.U.A. non esiste !!; - 3. Cosa è stato fatto ultimamente; - 4. Le conseguenze; - 5. Che cosa si poteva fare; - 6. Conclusioni.

1 - Premessa

Al quarantaseiesimo giorno dalla sua pubblicazione in Gazzetta il D.L. 22 giugno 2012 n. 83 «*Misure urgenti per la crescita del Paese*» è stato convertito in legge (con Legge 7 agosto 2012, n. 134 pubblicata nel S.O. n° 171 della GU n° 187 di oggi 11 agosto 2012), ma il testo dell'articolo 52, comma 1, continua a presentare lo stesso errore, di cui abbiamo recentemente trattato.

Pensavamo di essere riusciti ad illustrare la nostra preoccupazione con il contributo «*SISTRI e sistema sanzionatorio: Errare humanum est, perseverare autem diabolicum !*»<sup>1</sup>, ma dev'essere stata solo una nostra impressione, dal momento in cui - pur avendolo inoltrato anche a Ministeri e membri delle Commissioni parlamentari competenti in materia ambientale - il *legis-latore* non sembra aver dato rilevanza all'inquietudine palesata circa il fatto che: *le violazioni alle norme vigenti in materia di registri di carico e scarico rifiuti, così come di formulari, corrono il rischio di non essere presidiate da alcuna sanzione.* Quasi avessimo semplicemente sostenuto che l'acqua del mare è ..... *salata*: l'indicazione fornita non ha sortito alcun effetto, .....forse perché carente in termini di chiarezza (?)

Eppure, nel frattempo, anche altra autorevole dottrina<sup>2</sup> si è analogamente espressa riguardo alla *débâcle* del sistema sanzionatorio in questione; fra l'altro, con una descrizione molto dettagliata ed altrettanto impensierita<sup>3</sup>, ma senza ugualmente ottenere riscontri concreti ed idonei a porvi rimedio.

Ritenendo inverosimile che la questione possa non destare preoccupazione o interesse da parte delle Autorità preposte, siamo quindi stimolati ed indotti - forse dalla nostra ostinazione - a ritentare nuovamente l'*ardua impresa*, seguendo, stavolta, un percorso ancor più lineare e con la consapevolezza che: *repetita iuvant*.

2 - L'articolo 188-ter del TUA non esiste!!

Affermare « il 188-ter non esiste! » potrebbe sembrare un richiamo al titolo di un

<sup>1</sup> Pubblicato in [www.dirosambiente.it](http://www.dirosambiente.it), [www.giuristiambientali.it](http://www.giuristiambientali.it), [www.omniavis.it](http://www.omniavis.it), [www.lexambiente.it](http://www.lexambiente.it), [www.ambientediritto.it](http://www.ambientediritto.it), [www.diritto.it](http://www.diritto.it), [www.altalex.com](http://www.altalex.com), [www.dirittoegiustizia.it](http://www.dirittoegiustizia.it), [www.urbanisticaitaliana.it](http://www.urbanisticaitaliana.it), [www.legali.com](http://www.legali.com), [www.lexform.it](http://www.lexform.it), [www.tuttoambiente.it](http://www.tuttoambiente.it), [www.dirittonews.com](http://www.dirittonews.com)

<sup>2</sup> Alberta Leonarda Vergine, «*Disposizioni penali maldestramente redatte, decisioni correttamente assunte, immeritate critiche (nota a Cass. pen. n. 15732/2012)*», Ambiente & Sviluppo, Ipsoa Indicalia, 2012, 7, 616.

<sup>3</sup> Compendiando quanto espresso dall'autrice del prezioso contributo richiamato nella nota precedente, appare evidente come il "dovere" di applicare le regole dettate da Codice penale e Costituzione in tema di successioni di leggi nel tempo e di divieto di retroattività della norma penale, possa costituire anche una *sofferenza*, quando ci si trova di fronte ad un incredibile "non-senso normativo" determinato dal nostro legislatore, ma non esime nessuno dal dovervi provvedere.

varietà televisivo da prima serata<sup>4</sup>, ma, sfortunatamente, si tratta invece di qualcosa molto più importante che affligge il nostro attuale ordinamento giuridico.

Il comma 1 dell'articolo 16 del D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205, ha previsto l'introduzione di un articolo 188-ter «nel» D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 (TUA).

Nel decreto legislativo del 2010, infatti, si legge:

« Articolo 16 – *Modifica degli articoli 188, 189, 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152* –

1. Gli articoli 188, 189, 190 e 193, sono modificati come segue:

a) l' articolo 188 è sostituito dal seguente: ...*omissis*...

b) dopo l' articolo 188 sono inseriti i seguenti articoli 188-bis e 188-ter: ...*omissis*...»

Ma – come già chiaramente evidenziato – il comma 2 dello stesso articolo 16, stabilisce:

« 2. *Le disposizioni del presente articolo [n.d.r.: l'articolo 16] entrano in vigore a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di cui all'articolo 12, comma 2 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 17 dicembre 2009, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2010, e successive modificazioni.* »

Il predetto *termine*<sup>5</sup> è quello «di entrata in operatività del Sistema SISTRI», il quale – dopo le varie proroghe notoriamente intervenute – oggi risulta sospeso proprio dall'articolo 52 del D.L. 83/2012.

Ciò comporta che l'articolo 16 del richiamato decreto legislativo non è entrato in vigore e che, pertanto, nel D.Lgs. 152/2006 non è ancora stato inserito alcun articolo 183-ter (così come alcun articolo 188-bis).

Per questo lo riteniamo un articolo che – nel TUA– *non esiste*.

Questa è la malaccetta realtà !

### 3 – Cosa è stato fatto ultimamente

Da un confronto fra l'originaria stesura del primo comma dell'articolo 52 del decreto legge in commento e la versione derivante dalla sua conversione in legge, si rileva un'unica differenza, consistente nell'aver sostituito la dizione «... e 21-*quinques* della...» con «... e 21-*quinquies* della...».

Quindi, in un certo qual modo, rileviamo come sia stata prestata maggior attenzione alla *pagliuzza* piuttosto che alla *trave*, in quanto – a prescindere dalla pressoché pleonastica rettifica apportata– l'espresso richiamato all'*inesistente* art. 183-ter del TUA vi persiste immutato, risultando espressamente riconfermato "per la terza volta", tanto da rasentare una sorta di deprecata «... *perfezione* ...» tipica del numero 3: "*omne trinum perfectum*".

### 4 – Le conseguenze

La conseguenza del permanente riferimento ad una norma inesistente è che, per ragioni già ampiamente illustrate<sup>6</sup>, le violazioni agli adempimenti previsti in materia di *formulari* e *registri di carico e scarico* rifiuti non sono ancora oggi presidiate da un regime sanzionatorio concretamente (o facilmente) applicabile, andando a costituire fonte di

<sup>4</sup> La faceta analogia è con il titolo della trasmissione «*Panariello non esiste*» del marzo scorso

<sup>5</sup> di cui all'articolo 12, comma 2 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 17 dicembre 2009

<sup>6</sup> Vedasi contributo di cui alla nota 1

possibili contenziosi che non agevola i controllori e, oltretutto, mette *in tentazione* i controllati.

#### 5 – Che cosa si poteva fare ?

All'esigenza di dover individuare alcuni soggetti giuridici ben determinati si poteva rispondere in maniera molto semplice, evitando la problematicità connessa con l'articolo 188-ter. Difatti, sarebbe stato sufficiente ricordarsi che il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti – SISTRI – non è previsto solo dagli *inesistenti* articoli 188-bis e 188-ter del TUA (che ancora non li contiene), ma anche dal vigente D.M. 18 febbraio 2011, n. 52 «*Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dell'articolo 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102*»<sup>7</sup>.

Se, con l'art. 52 del D.L. 83/2012, in attesa dell'operatività del SISTRI, si intendeva imporre – ai « *tenuti* » ed ai « *facoltizzati* » all'adesione a tale Sistema – il rispetto degli adempimenti di cui agli articoli 190 e 193 TUA e l'osservanza della relativa disciplina "anche sanzionatoria" nelle versioni antecedenti all'entrata in vigore del D.Lgs. 205/2010, non era indispensabile stare a scomodare l'inesistente art. 188-ter. Tali soggetti avrebbero potuto essere agevolmente individuati per il tramite degli articoli 3 (Iscrizione obbligatoria al SISTRI) e 4 (Iscrizione facoltativa al SISTRI) del citato D.M. 18 febbraio 2011, n. 52.

In altre parole, bastava che il primo comma dell'articolo 52 in commento, avesse previsto la sospensione di: «...ogni adempimento informatico relativo al SISTRI da parte dei soggetti di cui agli articoli 3 e 4 del D.M. 18 febbraio 2011, n. 52...». Così facendo, la parte conclusiva di tale comma avrebbe effettivamente avuto un senso compiuto e si sarebbe riferita a soggetti normativamente ben individuati, per i quali, in tal modo, sarebbe valsa la previsione secondo cui: «... essi rimangono comunque tenuti agli adempimenti di cui agli articoli 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ed all'osservanza della relativa disciplina, anche sanzionatoria, vigente antecedentemente all'entrata in vigore del decreto legislativo del 3 dicembre 2010, n. 205...».

#### 8 – Conclusioni

Ci piace concludere con quanto evinto dalla Prof.ssa Alberta Leonarda Vergine<sup>8</sup> a seguito dell'interessante approfondimento inizialmente richiamato: «... *il giudice, suo malgrado, non può che... certificare le conseguenze di tanto scriteriato modo di legiferare, anche se per decidere secondo la legge è costretto – riteniamo con animo angustiato – a decidere forse non secondo giustizia*».

Rassegnandoci – per adesso – a non poter far altro che condividere tale conclusione, non vorremmo che il titolo del presente contributo potesse sembrare irridente o contraddittorio, in quanto, se è vero che solitamente il detto «*Non c'è due senza tre*» costituisce una invocazione ottimista<sup>9</sup>, nel caso di specie la triplice ripetizione riguarda un errore, cosicché il senso della nostra menzione è da intendersi solo e soltanto a titolo di mera e *mesta constatazione*; non certo in senso augurale.

L'augurio, piuttosto, è un altro, e consiste nella speranza che la *vista*, l'*udito* e l'*attenzione* del legislatore italiano migliorino sempre più, confidando fermamente – anche grazie alla

<sup>7</sup> Si precisa che l'art. 189, comma 3-bis, del D.Lgs. 152/2006 tratta già del SISTRI in data antecedente all'emanazione del D.Lgs. 205/2010.

<sup>8</sup> Professore aggregato di Diritto penale dell'ambiente, Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Pavia.

<sup>9</sup> fondata sul fatto che, se per la seconda volta si è verificato qualcosa di auspicato, è ben possibile augurarsi che possa continuare a verificarsi ancora

nostra canizie – in ciò che sempre diceva l’Alberto Manzi<sup>10</sup> di venerata memoria: «...*non è mai troppo tardi*».

---

<sup>10</sup> Alberto Manzi (Roma, 3 novembre 1924 – Pitigliano, 4 dicembre 1997) è stato un insegnante, personaggio televisivo e scrittore italiano, noto principalmente per essere stato il conduttore della trasmissione televisiva *Non è mai troppo tardi*, messa in onda fra il 1959 ed il 1968 (fonte Wikipedia).